



CITTA' DI IMPERIA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE**

Approvato con delibera di C.C. n°68 del 27.9.2010.

PREMESSA

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - AREE COMUNALI DISPONIBILI E DURATA SPETTACOLI VIAGGIANTI
- ART. 3 - AREE PRIVATE DISPONIBILI
- ART. 4 - CONCESSIONI PLURIENNALI

**TITOLO PRIMO
LUNA PARK**

- ART. 5 - PERIODO DI DURATA E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL PARCO DIVERTIMENTO NON PERMANENTE (LUNA PARK)
- ART. 6 - ORGANICO DEL PARCO
- ART. 7 - MODALITA' DI APERTURA DEI PARCHI
- ART. 8 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI ANZIANITA'
- ART. 9 - MODALITA' DI RILASCIO DI NULLA OSTA / TITOLO PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE
- ART. 10 - NORME DI FUNZIONAMENTO DEL PARCO DIVERTIMENTO
- ART. 11 - DIRETTORE / RAPPRESENTANTE DEL PARCO
- ART. 12 - ATTRAZIONI NOVITA'
- ART. 13 - ATTIVITA' COMPLEMENTARI
- ART. 14 - GESTIONE DELL'ATTRAZIONE
- ART. 15 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE
- ART. 16 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE
- ART. 17 - SOSTITUZIONE DELLE ATTRAZIONI
- ART. 18 - SUB INGRESSO E CESSAZIONE
- ART. 19 - RAPPRESENTANZA

**TITOLO SECONDO
SPETTACOLI CIRCENSI**

- ART. 20 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
- ART. 21 - MODALITA' DI RILASCIO DI NULLA OSTA/TITOLO PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE
- ART. 22 - CARATTERISTICHE COMPLESSI CIRCENSI
- ART. 23 - MODALITA' DI APERTURA E DI FUNZIONAMENTO DEI CIRCHI
- ART. 24 - TUTELA DEGLI ANIMALI
- ART. 25 - TUTELA DEGLI ANIMALI E SICUREZZA DEI CITTADINI

TITOLO TERZO
GONFIABILI E ALTRE FORME DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

T. 26 - INDIVIDUAZIONE DELLE ALTRE FORME DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

ART. 27 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ART. 28 - MODALITA' DI RILASCIO NULLA OSTA/TITOLO PER L'OCCUPAZIONE DELLE
AREE

ART. 29 - MODALITA' DI APERTURA E DI FUNZIONAMENTO DEL PARCO GONFIABILI

TITOLO QUARTO
DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

ART. 30 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO

ART. 31 - COMPORTAMENTI E OBBLIGHI DEI SOGGETTI TITOLARI DI LICENZA

ART. 32 - VEICOLI ADIBITI AD ABITAZIONE E TRASPORTO ATTRAZIONI

ART. 33 - POLIZZA FIDEJUSSORIA

ART. 34 - RESPONSABILITA' CIVILE

ART. 35 - ADDETTI ALLA VIGILANZA

ART. 36 - SANZIONI

ART. 37 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 38 - SANZIONI ACCESSORIE - SOSPENSIONE O REVOCA DELL'ATTIVITA' O
DELL'AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONE

ART. 39 - ENTRATA IN VIGORE E COMPETENZA GESTIONALE

ART. 40 - ABROGAZIONE DI NORME

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 9 della Legge 18/03/1968, n° 337 (rispettivamente indicata come Legge quadro), disciplina le modalità di concessione delle aree comunali idonee per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante, dei parchi divertimenti, dei circhi equestri.

2. Per parco giochi o luna park, si intende il parco divertimento non permanente con organico così come definito dall'art. 6 del presente regolamento.

ART. 2 - AREE COMUNALI DISPONIBILI E DURATA SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Ai sensi degli articoli 1 e 9 della Legge 18 marzo 1968 n. 337, la giunta comunale definisce, l'elenco delle aree cittadine da utilizzare per le installazioni delle attività dello spettacolo viaggiante, dei circhi, delle esibizioni di veicoli, nonché il periodo di svolgimento dei parchi divertimento (luna park).

2. L'area individuata per i circhi non può essere assegnata contemporaneamente al parco divertimento.

3. Il dirigente del settore competente ha facoltà di concedere, esclusivamente in occasione di manifestazioni e feste a carattere temporaneo, a seguito di formale richiesta, l'installazione di massimo quattro attrazioni dello spettacolo viaggiante, anche al di fuori delle suddette aree e per la durata stabilita di volta in volta.

4. Nell' ipotesi di cui al comma 3 l'attività di spettacolo viaggiante di norma può essere autorizzata qualora l'organizzatore abbia presentato la richiesta al protocollo comunale, almeno 20 giorni prima della manifestazione stessa, indicando i nominativi degli esercenti e le relative attrazioni, allegando le singole domande degli interessati, redatte secondo le modalità previste dal presente regolamento.

ART. 3 - AREE PRIVATE DISPONIBILI –

1. L'esercizio di attività dello spettacolo viaggiante su aree e/o strutture private può essere autorizzata. Gli spettacoli viaggianti allestiti su aree private sono calendarizzati analogamente a quelli su aree pubbliche, come previsto dall'articolo 5 del presente regolamento.

2. L'organizzatore, ai fini del rilascio delle licenze di pubblica sicurezza, deve far pervenire al protocollo comunale almeno 30 giorni prima della data di apertura del parco, l'elenco dei concessionari con l'indicazione delle relative attrazioni. Contestualmente deve documentare la disponibilità dell'area e/o struttura in cui si intende svolgere l'attività. Deve, inoltre, produrre ai sensi dell'articolo 8 della Legge 337/1968 e successive modificazioni, la prescritta licenza, in corso di validità.

ART. 4 - CONCESSIONI PLURIENNALI

1. Il Comune può rilasciare concessioni annuali o pluriennali non eccedenti sei anni ad esercenti lo spettacolo viaggiante, in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento, limitatamente a piccole e medie attrazioni dedicate esclusivamente al divertimento dei bambini e nel numero massimo di quattro attrazioni per ciascuna concessione. La concessione viene rilasciata, su specifica richiesta dell'interessato, dopo aver valutato l'opportunità dell'installazione nel luogo prescelto.

2. Il richiedente deve allegare all'istanza la seguente documentazione:

- a) materiale fotografico dell'attrazione che si intende installare con relative autorizzazioni di legge;
- b) elaborati grafici ovvero planimetria quotata e prospetti con indicazioni delle altezze e relativo computo della superficie dell'area e dei volumi delle attrazione e relativo peso della stessa riferito al funzionamento a pieno carico;
- c) planimetria generale dello stato dei luoghi ove si richiede di installare l'attrazione con rappresentazione grafica della stessa;

- d) Eventuali autorizzazioni o nulla osta necessari ai fini del provvedimento finale;

3. All'atto dell'installazione, e comunque prima di procedere all'apertura al pubblico, deve essere prodotta dall'esercente idonea certificazione comprovante il corretto montaggio dell'attrazione e l'idoneità degli impianti elettrici, i collaudi annuali e le altre certificazioni di legge nonché copia conforme della documentazione dell'attrazione rilasciata dal costruttore e ogni altra documentazione prevista per legge.

4. L'esercente deve presentare, ai fini del rinnovo della concessione, una dichiarazione che comprovi la sussistenza di tale idoneità, rilasciata dallo stesso o da altro tecnico abilitato.

5. Nelle aree destinate al luna park sono vietate le concessioni di cui al presente articolo e il titolare non può partecipare al parco divertimento con l'attrazione oggetto della concessione.

6. Le concessioni di piccolissime attrazioni vengono disciplinate come occupazioni di suolo pubblico.

TITOLO PRIMO LUNA PARK

ART. 5 – ISTITUZIONE, PERIODO DI DURATA E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL PARCO DIVERTIMENTO NON PERMANENTE (LUNA PARK)

1. Nell'ambito del territorio comunale sono istituiti annualmente i seguenti parchi divertimento:

a) Mini parco di primavera (ex parco di Borgo Prino) le cui domande devono essere presentate entro il quindici marzo (farà fede il timbro postale o quello dell'ufficio protocollo comunale) e non prima del due gennaio dell'anno di riferimento; la durata massima di istituzione del parco è prevista tra il primo maggio e il quindici settembre.

b) Parco estivo, le cui domande devono essere presentate entro il quindici aprile (farà fede il timbro postale o quello dell'ufficio protocollo comunale) e non prima del due gennaio dell'anno di riferimento; la durata massima di istituzione del parco è prevista tra il primo luglio e il trentuno agosto.

c) Mini parco autunnale, le cui domande devono essere presentate entro il venticinque agosto (farà fede il timbro postale o quello dell'ufficio protocollo comunale) e non prima del due gennaio dell'anno di riferimento; la durata massima di istituzione del parco è prevista tra il dieci ottobre e il dieci novembre.

d) Parco invernale, le cui domande devono essere presentate entro il quindici settembre (farà fede il timbro postale o quello dell'ufficio protocollo comunale) e non prima del due gennaio dell'anno di riferimento; la durata massima di istituzione del parco è prevista tra il primo dicembre e il trentuno gennaio dell'anno successivo, con facoltà dell'amministrazione comunale di concedere un periodo di proroga sino al mercoledì delle ceneri.

2. I suddetti periodi debbono intendersi non derogabili per quanto concerne la durata massima dei parchi. La durata di svolgimento dei singoli parchi verrà stabilita all'interno dei periodi suddetti, con delibera di giunta comunale, ai sensi dell'art. 2, 1° comma, e comunque con durata minima di giorni 15 (quindici) e massima non eccedenti i periodi prestabiliti.

3. Le domande trasmesse prima dei suddetti termini o pervenute oltre la data fissata saranno archiviate d'ufficio. Si considerano valide le domande spedite prima della scadenza (in tal caso farà fede il timbro postale di spedizione) ovvero presentate direttamente all'ufficio protocollo comunale (in tal caso farà fede il timbro medesimo). La domanda viene trasmessa o consegnata direttamente a rischio dell'operatore.

4. Gli esercenti le attività di spettacoli viaggianti che intendano installare le loro attrazioni nelle aree appositamente individuate, dovranno presentare istanza in bollo, contenente:

- dati anagrafici completi con relativo codice fiscale e/o partita I.V.A.;
- estremi della licenza d'esercizio rilasciata ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S.;
- elencazione attrazioni e relativa classificazione, ai sensi della Legge n°337/1968, con le quali si chiede di esercire, con indicazione delle dimensioni;
- elencazione dei veicoli utilizzati per il trasporto montaggio attrazioni ed abitazione e relativi numeri di targa;
- certificazione, in corso di validità, inerente il collaudo delle attrazioni;
- fotografie delle attrazioni;
- copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità;
- estremi assicurazione responsabilità civile delle attrazioni;
- conformità al Decreto Ministeriale 18 maggio 2007 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

E' consentita l'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n°445/2000.

5. In caso di dichiarazioni mendaci, oltre che alle sanzioni di legge previste dalla vigente normativa, verrà disposta l'immediata esclusione dal parco con la perdita del punteggio acquisito, nonché la chiusura immediata dell'attrazione, se già installata.

6. L'amministrazione comunale può richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria, ovvero planimetrie complessive dei parchi se predisposte con domanda cumulativa dal direttore del parco medesimo.

ART. 6 - ORGANICO DEL PARCO

1. L'organico massimo dei parchi divertimenti cittadini viene così fissato per ogni singola categoria stabilendo che le attrazioni siano di diversa tipologia tra di loro fatte salve situazioni già in essere prima dell'entrata in vigore del presente regolamento:

- Mini parco di primavera (ex parco di Borgo Prino): massimo una media attrazione, una piccola, un'attività complementare;
- Parco estivo: massimo 4 grandi attrazioni, massimo 6 medie, massimo 12 piccole attrazioni, massimo 12 attrazioni piccolissime (pugnometri, trenini, mazza, oroscopi, tori meccanici, calciometro, basket, ecc.) e massimo 2 attrazioni complementari.
- Mini parco autunnale: massimo 2 attrazioni grandi, 2 medie, 3 piccole e 4 piccolissime (pugnometro, trenini, mazza, oroscopi, tori meccanici, calciometro, basket).
- Parco invernale: massimo 5 grandi attrazioni, massimo 10 medie, massimo 13 piccole attrazioni e 14 attrazioni piccolissime (pugnometro, trenini, mazza, oroscopi, tori meccanici, calciometro, basket, ecc.) e massimo 2 attrazioni complementari.

2. L'organico effettivo di ogni singolo parco verrà definito secondo le direttive dell'amministrazione comunale e comunque in sede di approvazione della graduatoria di ammissione stante la disponibilità delle aree da utilizzare o il numero di domande di ammissione al parco divertimento accettate.

ART. 7 - MODALITA' DI APERTURA DEI PARCHI

1. L'apertura al pubblico dei parchi dovrà avvenire previa visita (di collaudo) con esito favorevole della competente Commissione di Vigilanza, (comunque nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n° 311/2001). Detta commissione potrà essere convocata più volte, qualora le attrazioni ammesse non siano presenti, per cause di forza maggiore, alla data di apertura del parco, ma dovranno essere installate al massimo entro i successivi sette giorni dall'apertura ufficiale del parco stesso.

ART. 8 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI ANZIANITA'

1. Il dirigente del settore competente, ovvero il responsabile del procedimento, procede alla formazione e all'aggiornamento, per ogni parco, della graduatoria di anzianità, suddivisa secondo le tre classificazioni ministeriali approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 4 della Legge Quadro e successive modificazioni, sulla base dei seguenti criteri:

- a) Anzianità di frequenza al parco con il medesimo tipo di attrazione, punti 5 per ogni anno;
- b) Anzianità di esercizio con la medesima attrazione, punti 1 per ogni anno;
- c) Anzianità di domanda con la medesima attrazione, punti 1 per ogni anno;

La somma dei punteggi determina la priorità nelle graduatorie; in caso di parità di punteggio si procederà in base all'anzianità di licenza riferita alle due attrazioni ovvero, in caso di ulteriore parità, mediante sorteggio.

2. Il punteggio acquisito dal singolo operatore nell'ambito di ogni specifica graduatoria costituisce criterio di riferimento per la dislocazione delle attrazioni nella planimetria del parco.

Nel caso di cessione dell'azienda della quale fanno parte le attrazioni inserite in graduatoria, ovvero in caso di successione causa morte o di donazione, il soggetto subentrante acquisirà i punteggi precedentemente maturati.

3. Agli operatori titolari di licenza per l'esercizio di pugnometri, cavallini, trenini muscolari, toro meccanico, o altre attrazioni che non superino complessivamente 3 mq., potrà essere concessa l'installazione di una singola attrazione, procedendo sempre alla formazione ed aggiornamento della graduatoria di cui al comma 1 con l'attribuzione del seguente punteggio:

- a) Anzianità di frequenza al parco punti uno per ogni anno;
- b) Anzianità di domanda con la medesima attrazione, punti uno;

4. Gli operatori dello spettacolo viaggiante che non presentino istanza di partecipazione ai parchi per tre anni consecutivi verranno dichiarati decaduti e depennati dalla graduatoria; analogo provvedimento verrà adottato nei confronti di coloro che nel periodo di dieci anni presentino formale rinuncia alla partecipazione ai parchi o non partecipino con l'attrazione ammessa per almeno tre volte nel decennio (fatta esclusione delle assenze dovuta a causa giustificata). In assenza di formale rinuncia si applicano le cause decadenziali e la sanzione pecuniaria prevista dal presente regolamento.

5. La graduatoria per l'ammissione al parco divertimenti (luna park e altre forme di spettacolo viaggiante) verrà redatta tenendo conto di un'anzianità massima decennale.

ART. 9 - MODALITA' DI RILASCIO DI NULLA OSTA / TITOLO PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE

1. I titoli autorizzatori sono rilasciati ai singoli esercenti dello spettacolo viaggiante dal dirigente del settore competente, per ogni parco, sulla base della graduatoria di cui all'art. 8, ovvero al direttore/rappresentante unico del parco divertimento. I suddetti titoli dovranno essere trasmessi con posta ordinaria agli operatori

autorizzati o al direttore/rappresentante unico del parco divertimento, almeno trenta giorni prima dalla data effettiva di apertura del parco.

ART. 10 - NORME DI FUNZIONAMENTO DEL PARCO DIVERTIMENTO

1. Il dirigente di settore competente, sentite le associazioni di categoria maggiormente interessate, procede alla stesura della planimetria del parco indicante la posizione di tutte le attrazioni ammesse, in base al punteggio complessivo maturato da ciascun operatore; stabilisce, eventualmente, la divisione in settori (attrazioni piccole, medie e grandi), gli orari di apertura del parco, nonché qualsiasi altra prescrizione per il buono e regolare funzionamento dello stesso.

2. Per permettere l'allestimento del parco in modo che possa operare per la data di inizio fissata, ovvero per la visita della competente commissione di vigilanza, potrà essere consentita l'occupazione dell'area nei quattro giorni immediatamente precedenti l'inizio dell'attività; potrà inoltre essere consentita l'occupazione dell'area medesima nei due giorni successivi alla conclusione dell'attività per permettere il completo smontaggio e la rimozione delle attrazioni e/o attrezzature;

3. Le attrazioni, durante il periodo di permanenza nel parco, dovranno essere ininterrottamente funzionanti, aperte ed illuminate, a seconda degli orari di apertura del parco;

4. L'uso di altoparlanti o comunque di strumenti atti all'amplificazione del suono o della voce, dovranno essere contenuti entro i limiti di tollerabilità, con l'obbligo della confluenza sul parco della diffusione sonora, nel rispetto dei limiti massimi di rumore dell'ambiente esterno, come stabilito dalla vigente normativa e da eventuale modalità d'uso da adottarsi con determina dirigenziale.

ART. 11- DIRETTORE / RAPPRESENTANTE UNICO DEL PARCO

1. L'insieme degli esercenti delle attrazioni e delle attività correlate possono nominare un rappresentante unico del parco che possa anche risultare concessionario delle autorizzazioni inerenti il parco stesso e che comunque svolga le funzioni di direttore del parco divertimento. In tal caso il direttore costituirà unico referente dell'amministrazione comunale.

2. Il direttore/rappresentante unico del parco ha i seguenti compiti:

- Collaborare per garantire il corretto ed ordinato funzionamento dei parchi, avanzando proposte e suggerimenti per migliorarne l'organizzazione ed il funzionamento stesso;
- Collaborare con gli organi di vigilanza per prevenire episodi che possono turbare la civile convivenza tra gli operatori;
- Coadiuvare l'ufficio preposto nella fase preliminare preparatoria del parco e durante lo svolgimento dello stesso;
- Segnalare tutte gli inconvenienti e disfunzioni attinenti i parchi, ivi comprese le violazioni alle norme del presente regolamento ed alla normativa generale disciplinante lo spettacolo viaggiante da parte degli ammessi al parco;
- Fornire al Comune tutte le informazioni in suo possesso, utili per una corretta organizzazione e funzionamento dei parchi;
- Eventualmente risultare formalmente intestatario unico delle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'occupazione del suolo pubblico.

ART. 12 - ATTRAZIONI NOVITA'

1. Nell'ambito del parco estivo ed invernale potrà essere riservato uno spazio per l'installazione di attrazioni novità (a meno che non venga ridotta l'area disponibile), il cui numero verrà stabilito con apposita determina dirigenziale in base alle direttive dell'amministrazione comunale.

Sono considerate attrazioni novità quelle che, non avendo alcuna caratteristica peculiare in comune con quelle facenti parte del parco, non costituiscono innovazione o modificazione di attrazioni esistenti.

2. Le suddette attrazioni novità saranno poste in graduatoria sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 8 del presente regolamento.

3. Le medesime attrazioni considerate novità potranno essere collocate secondo i criteri di cui al primo comma al massimo per un biennio.

ART. 13 - ATTIVITA' COMPLEMENTARI

1. Sono considerate attività complementari al parco le attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, ovvero pizze, focacce, panini, frittelle, patatine fritte, dolciumi e gelati confezionati all'origine, zucchero filato, pop-corn, bibite analcoliche, caldarroste, crepes e alimenti simili.

2. Gli operatori esercenti le attività di cui al comma uno, qualora autorizzati ad esercitare, saranno inseriti nel parco sulla base di apposita graduatoria e la loro collocazione nello stesso non dovrà creare alcun tipo di intralcio alle altre attrazioni.

3. I titolari dovranno, osservare le norme del presente regolamento, ed essere in possesso di tutti i requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, essere titolari dell'autorizzazione amministrativa per il commercio al dettaglio e possedere i requisiti per la somministrazione di bevande ed alimenti, essere in regola con la normativa sanitaria inerente i veicoli e le attrezzature, nonché essere in regola con il personale operante.

ART. 14 - GESTIONE DELL'ATTRAZIONE

1. L'operatore, richiedente lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante, è tenuto a gestire direttamente la propria attrazione, pena la decadenza del titolo, fatto salva la norma sulla rappresentanza di cui all'art. 19.

2. In caso di illecita cessione dell'attrazione, fatte salve le sanzioni di legge, sarà avviata la richiesta di revoca del titolo, con la cessazione immediata dell'attività. Nel successivo triennio dalla data dell'accertamento dell'illecita cessione sarà vietata l'installazione di ogni tipo di attrazione. E' ammessa la gerenza nella conduzione delle attrazioni, secondo la vigente normativa civilistica.

ART. 15 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Qualora un operatore non intenda partecipare al parco per il quale ha presentato domanda di ammissione, dovrà darne comunicazione scritta all'ufficio competente nel più breve tempo possibile e comunque almeno prima dell'apertura del parco stesso e, in tal caso, non maturerà punteggio per l'anno a cui la rinuncia si riferisce.

2. L'operatore ammesso a partecipare al parco non perderà il punteggio maturato, ad eccezione di quello per l'installazione dell'attrazione, qualora non possa parteciparvi per gravi motivi di salute o per gravidanza, comprovati con relativa certificazione medica; a seguito di sinistro; guasto meccanico non tempestivamente riparabile; lavori di adeguamento del veicolo o dell'attrazione al fine di ottenerne il collaudo o l'omologazione; in caso di servizio militare.

3. La documentazione probatoria della circostanza di cui al comma precedente, dovrà pervenire, in originale, all'ufficio competente entro dieci giorni dalla data dell'evento.

ART. 16 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

1. L'operatore, a cui è stato rilasciato il titolo autorizzatorio, potrà occupare l'area assegnata entro le settantadue ore antecedenti la data di apertura del parco e comunque non oltre il settimo giorno dopo l'apertura del parco. In tal caso, dovrà inviare, prima del termine delle settantadue ore succitate, una comunicazione

scritta di segnalazione che intende arrivare entro il settimo giorno, oppure rinunciare.

2. La rinuncia per i casi non espressamente indicati nel precedente articolo comporterà la perdita dei punteggi di cui all'art. 8, 1° comma, del presente regolamento.

ART. 17 - SOSTITUZIONE DELLE ATTRAZIONI

1. Il dirigente del settore competente può consentire, in caso di rinuncia o mancata partecipazione, secondo l'organico del parco, la sostituzione delle attrazioni con un'altra di diverso tipo, ma con misure pari od inferiori a quella di cui si chiede la sostituzione.

2. In ogni caso, le attrazioni sostituite non dovranno determinare lo spostamento di quelle già partecipanti né eventualmente di quelle delle attività complementari.

3. L'operatore assegnatario di concessione può sostituire l'attrazione sino a dieci giorni prima dell'apertura del parco con una di misure pari o inferiori e purché la nuova non possieda caratteristiche identiche a quelle già presenti nel parco.

ART. 18 - SUB INGRESSO E CESSAZIONE

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità dell'azienda esercente l'attività di spettacolo viaggiante del parco giochi per atto tra vivi o causa di morte, determina il riconoscimento dei punteggi maturati a favore dell'avente causa, sempre che sia stato provato l'effettivo trasferimento dell'attività.

2. In caso di decesso del titolare, senza trasferimento d'azienda, il punteggio acquisito sarà interamente riconosciuto al coniuge e agli eredi legittimi, nonché ai conviventi che dimostrino di aver collaborato alla conduzione dell'attrazione e di cui ne avevano o abbiano avuto giuridicamente la disponibilità.

3. Nel caso in cui a succedere nella conduzione dell'attività siano più figli si riterrà valido un atto notarile sottoscritto da tutti gli aventi diritto che designi come titolare della concessione dell'area in questione un unico successore. Nel caso che il successore fosse già concessionario di altra attrazione presente nel parco, dovrà optare con decisione definitiva per l'attrazione propria o per quella ricevuta nei modi di cui al presente articolo, fatto salvo il mantenimento dei punteggi precedentemente maturati in capo all'attrazione.

4. In caso di cessazione definitiva dell'attività, l'operatore interessato dovrà presentare comunicazione scritta al protocollo comunale, entro il termine di giorni trenta dalla data dell'evento.

ART. 19 – RAPPRESENTANZA

1. In caso di impresa individuale, il titolare dell'attrazione è tenuto a gestirla direttamente; tuttavia, nella conduzione della stessa potrà essere coadiuvato dai componenti del proprio nucleo familiare, ovvero da personale dipendente regolarmente assunto.

2. In caso di società, l'attrazione dovrà essere gestita dal legale rappresentante della società che sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'ottenimento della licenza di Pubblica Sicurezza.

TITOLO SECONDO SPETTACOLI CIRCENSI

ART. 20 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. I titolari della licenza di attività circense dovranno presentare istanza, in bollo, almeno centoventi giorni antecedenti la data di svolgimento degli spettacoli e non prima di diciotto mesi dalla data presunta di inizio spettacoli.
2. All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - Copia fotostatica della licenza rilasciata ai sensi art. 69 T.U.L.P.S.;
 - Copia fotostatica del collaudo delle strutture, con annessa planimetria e capienza;
 - Fotografie del circo;
 - Elenco animali al seguito per l'ottenimento, da parte del titolare del circo, prima dell'inizio dell'attività, del nulla-osta igienico veterinario rilasciato dal competente Servizio di Igiene Pubblica;
 - Copia fotostatica assicurazione inerente la polizza di responsabilità civile;
 - Copia fotostatica di un documento del richiedente e/o del procuratore;
 - Conformità al Decreto Ministeriale 18 maggio 2007 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

ART. 21 - MODALITA' DI RILASCIO DI NULLA OSTA/TITOLO PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' CIRCENSE

1. I nulla osta per lo svolgimento dell'attività circense verranno rilasciati entro 90 giorni dalla domanda ai fini della programmazione delle tournè e/o confermati almeno 30 giorni prima della data d'inizio degli spettacoli con apposita autorizzazione all'esercizio dell'attività.
2. I provvedimenti di cui al comma precedente sono rilasciati dal dirigente del settore competente, sulla base delle seguenti valutazioni:
 - a) caratteristiche del circo;
 - b) data di presentazione delle domande.
3. Qualora nel corso del medesimo anno solare più soggetti abbiano presentato istanza per lo stesso periodo, verrà escluso d'ufficio il soggetto che nel corso del biennio antecedente, calcolato a partire dalla data di inizio degli spettacoli, abbia già effettuato un periodo di spettacolo.
4. L'eventuale diniego dell'autorizzazione verrà comunicato almeno trenta giorni prima della data di svolgimento degli spettacoli.
5. Nell'area occupata dal circo non potrà essere collocato un parco divertimenti e/o altra tipologia di spettacolo viaggiante, se non siano decorsi almeno 15 giorni tra le due concessioni e almeno due mesi tra la collocazione di un circo ed un'altra attività circense che abbia effettuato attività su tutto il territorio comunale sia in area pubblica che privata.

ART. 22 - CARATTERISTICHE COMPLESSI CIRCENSI

1. I complessi circensi s'intendono classificati come segue ai fini dell'autorizzazione ad operare sul territorio:
 - 1^a tipologia: tendone con asse maggiore superiore a 44 metri e/o posti a sedere superiore a 2000;
 - 2^a tipologia: tendone con asse maggiore compreso tra 35 e 44 metri e/o posti a sedere compreso tra 600 e 1999;
 - 3^a tipologia: tendone con asse inferiore a 35 metri e/o posti a sedere inferiori a 599;
2. Per la verifica dell'appartenenza ad una delle tipologie di cui al comma 1, i complessi circensi dovranno soddisfare i predetti requisiti descritti sulla certificazione di collaudo annuale.

3. L'autorizzazione, scegliendo tra i vari circhi che presentino domanda, dovrà tener conto delle suddette distinzioni o caratteristiche, preferendo i circhi rientranti nella categoria più elevata.

ART. 23 - MODALITA' DI APERTURA E DI FUNZIONAMENTO DEI CIRCHI

1. L'apertura al pubblico dei circhi, ovvero lo svolgimento degli spettacoli e/o l'apertura dell'eventuale zoo, dovrà avvenire previa visita di collaudo con esito favorevole della competente commissione di vigilanza, secondo il regolamento che disciplina il funzionamento della commissione, ovvero secondo le modalità stabilite dalla normativa in materia.

2. Al fine di permettere l'allestimento del circo in modo che possa essere funzionante per la data fissata di apertura, ovvero per la visita della competente commissione di vigilanza, sarà consentita l'occupazione dell'area nei quattro giorni immediatamente antecedenti l'inizio dell'attività; sarà, inoltre, consentita l'occupazione dell'area medesima nei due giorni successivi alla conclusione dell'attività, per consentire il completo smontaggio e rimozione delle attrazioni e/o attrezzature.

3. Le strutture, durante il periodo di permanenza del circo, dovranno essere aperte ed illuminate a seconda degli orari di esercizio.

4. L'uso di altoparlanti o comunque di strumenti di amplificazione del suono o della voce dovranno essere contenuti entro i limiti di tollerabilità, nel rispetto dei limiti massimi al rumore dell'ambiente esterno come stabilito dalla vigente normativa.

ART. 24 - TUTELA DEGLI ANIMALI

1. L'attività circense deve svolgersi nel rispetto degli animali di qualunque specie impiegati che non devono essere sottoposti a maltrattamenti o crudeltà, né essere costretti a compiere attività lesive della dignità della propria specie.

2. E' fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali e di percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi, fatiche e rigori climatici, ingiustificati per l'impiego, la specie o l'età.

3. E' consentito l'attendamento ai circhi che rispettano i criteri per l'utilizzo e la detenzione di animali domestici e selvatici enunciati nelle disposizioni vigenti del Ministero dell'Ambiente.

ART. 25 - TUTELA DEGLI ANIMALI E SICUREZZA DEI CITTADINI

1. E' fatto obbligo ai circhi attendati di attenersi alle seguenti disposizioni:

a) assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate ed eviti il rischio di fuga degli animali;

b) disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica;

c) assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;

d) non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore.

2. E' consentita l'esposizione degli animali di cui al comma 1 a condizione che gli stessi siano esposti esclusivamente all'interno delle strutture e dei ricoveri loro destinati ed assicurando l'impossibilità di contatto fisico diretto tra pubblico ed animali, purchè sia garantita in ogni momento la presenza di una adeguata distanza di sicurezza.

3. Il circo che presenta l'istanza di attendamento all'Ufficio all'uopo preposto deve allegare la seguente documentazione:

a) documentazione che consenta di identificare in modo univoco e non sostituibile il circo e le attività che vi si svolgono;

b) elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero degli esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;

- c) dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l'assistenza veterinaria oppure dichiarazione del nominativo del medico veterinario che assicura l'assistenza veterinaria;
- d) planimetria con data e firma;
- e) piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi.

TITOLO TERZO GONFIABILI E ALTRE FORME DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

ART. 26 - INDIVIDUAZIONE DELLE ALTRE FORME DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. Per altre forme di spettacolo viaggiante si intendono quelle individuate nei vari decreti interministeriale, e in particolare dal D.M. 23 aprile 1969 e successive integrazioni e modificazioni.
2. L'esercizio dell'attività di esibizione di moto ed auto acrobatiche è consentita esclusivamente nei periodi e sulle aree pubbliche appositamente individuate, ricadenti nelle aree destinate ai circhi equestri, salvo ulteriori aree appositamente individuate con delibera di giunta comunale.
3. L'esercizio delle attrazioni di cui alle sezioni II – III e VI del decreto interministeriale di cui al comma 1 (balli a palchetto, teatri viaggianti e teatrini di burattini, spettacolo di strada) potrà essere consentito anche in deroga ad eventuali calendarizzazioni, con autorizzazione rilasciata, di volta in volta, a discrezione dell'amministrazione comunale.

ART. 27 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Gli operatori, titolari di licenza ex art. 69 T.U.L.P.S., che intendano collocare attrezzature gonfiabili per bambini o parchi con un numero massimo di quattro gonfiabili nelle aree individuate dall'amministrazione comunale, dovranno presentare domanda di ammissione, in bollo, almeno sessanta giorni prima dell'installazione delle attrazioni, contenente la documentazione indicata all'art. 5, 4° comma, del vigente regolamento, allegando, inoltre, una planimetria redatta da tecnico abilitato dell'area che si intende occupare, descrittiva delle dimensioni delle attrezzature o del parco.
2. Le aree disponibili potranno essere utilizzate per un numero massimo di operatori stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale, anche suddivisi in varie località.
3. L'assegnazione avverrà mediante i criteri per la formazione delle graduatoria di anzianità stabiliti all'art. 8 del presente regolamento per il funzionamento dei parchi divertimento.

ART. 28 - MODALITA' DI RILASCIO DI NULLA OSTA/TITOLO PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE

1. I titoli autorizzatori per la concessione sono rilasciati secondo le procedure e modalità previste nel titolo I.
2. I suddetti titoli dovranno essere trasmessi agli operatori ammessi, ovvero data comunicazione del diniego, almeno 10 giorni prima della data di installazione delle attrazioni.

ART. 29 - MODALITA' DI APERTURA E DI FUNZIONAMENTO DEL PARCO GONFIABILI

1. L'apertura al pubblico dei parchi di cui trattasi, dovrà avvenire nel rispetto del D.P.R. n°311/2001.
2. Si applicano le medesime disposizioni stabilite per l'apertura ed il funzionamento del Luna park di cui al titolo I.

3. Le carovane abitazioni e i mezzi al seguito dei parchi giochi gonfiabili dovranno essere parchati ordinatamente con i medesimi criteri previsti per gli altri spettacoli viaggianti.

TITOLO QUARTO DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

ART. 30 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO

1. L'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante è subordinato alla titolarità da parte del soggetto richiedente della preventiva licenza comunale, ai sensi dell'articolo 69 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza e solo per le attrazioni comprese nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'articolo 4 della Legge 337/1968.

2. La licenza rilasciata ai sensi dell'articolo 69 del Testo Unico è da ritenersi valida, ai sensi del D.P.R. n. 311 del 28 maggio 2001, fino a che non intervengano modificazioni di qualsivoglia natura e/o trasferimenti di attività, anche parziali.

3. Per esercitare l'attività di spettacolo viaggiante sul territorio comunale è necessaria apposita autorizzazione ed eventualmente i provvedimenti di concessione suolo pubblico o demaniale e dovrà in ogni modo essere sempre allegato, per ogni attrazione, il collaudo annuale rilasciato da un tecnico abilitato, pena l'inefficacia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

ART. 31 – COMPORAMENTI E OBBLIGHI DEI SOGGETTI TITOLARI DI LICENZA

1. Nell'esercizio e nella gestione dell'attività di spettacolo viaggiante, il soggetto autorizzato, i suoi rappresentanti, collaboratori e dipendenti, hanno l'obbligo, oltre all'osservanza dei divieti e prescrizioni contenuti nel presente regolamento, di:

a) Comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in ogni evenienza;

b) Fornire all'utenza tutte le necessarie informazioni e/o prescrizioni inerenti le corrette modalità d'uso delle attrazioni, nonché favorire, per quanto possibile, l'accesso ai soggetti portatori di handicap;

c) Controllare e seguire direttamente, in quanto soggetti aventi compiti di organizzazione e direzione e/o con idoneo personale, lo svolgimento degli spettacoli/funzionamento delle attrazioni al fine di assicurare un tempestivo intervento in caso di qualsiasi necessità e prestare assistenza immediata all'utenza;

d) Verificare, qualora il tipo di attrazione lo preveda, l'età dei soggetti che utilizzano la stessa, e collocare in maniera visibile il necessario cartello "Vietato l'uso dell'attrazione denominata _____ ai minori di anni _____";

e) Rispettare e far rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni e/o disposizioni impartite dalla competente commissione di vigilanza e tutto ciò che è di norma sanzionato dall'art. 681 del codice penale;

f) Esporre al pubblico la relativa tabella inerente i prezzi praticati per lo spettacolo e/o la fruizione delle attrazioni, indicando, qualora sia praticato, il costo di eventuali abbonamenti e/o altre forme promozionali e/o, eventualmente per la visita allo zoo. Mentre per gli operatori delle attività complementari sussiste l'obbligo d'esposizione dei prezzi dei prodotti venduti e delle tabelle previste per legge;

g) Consegnare al competente ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti sulle attrazioni e/o rinvenuto nell'area del parco e/o circo;

h) Stipulare idonea polizza assicurativa agli effetti della responsabilità civile verso terzi;

i) Presentare in copia all'ufficio competente, prima del montaggio e comunque prima dell'apertura al pubblico o della visita della C.C.V., la polizza assicurativa dell'attrazione;

l) Comunicare, entro gg. 15 (quindici) dalla variazione, i dati identificativi dei veicoli utilizzati per l'attività;

m) Presentare e mantenere pulita ed in perfetto stato di efficienza l'attrazione/strutture, nonché provvedere ad un corretto mantenimento degli animali, alla loro detenzione e custodia secondo la normativa vigente;

n) Provvedere alle necessarie operazioni di regolare ripristino e pulizia dell'area occupata con un corretto smaltimento dei rifiuti

2. Nell'esercizio dell'attività all'operatore è vietato:

a) Installare altre attrazioni e/o attrezzature oltre quelle autorizzate;

b) Occupare una superficie maggiore dell'area concessa;

c) Invitare con voci e cenni la clientela;

d) Far salire sull'attrazione un numero maggiore di clienti rispetto a quelli previsti dal costruttore e/o fissati dalla competente Commissione di Vigilanza;

e) Approntare qualsiasi tipo e specie di modifica alle attrazioni, e/o agli impianti complementari dopo la visita della Commissione di Vigilanza;

f) Ridurre il periodo d'esercizio dell'attrazione e/o aumentare lo stesso;

g) Collocare i veicoli ad uso abitazione e/o destinati al trasporto dell'attrazione e/o attrezzature in località diverse da quelle autorizzate;

h) Mantenere in esercizio gli impianti di amplificazione sonora a volume tale da arrecare disturbo alla quiete pubblica. In caso di accertata violazione da parte degli accertatori potrà essere impartito immediatamente l'ordine di spegnimento delle apparecchiature e sospensione dell'attività, fintanto che le emissioni sonore non rientrino nei parametri prescritti;

i) Effettuare nell'ambito del territorio del Comune cortei pubblicitari con l'utilizzo di animali, nonché far transitare gli stessi, anche singolarmente, sulle strade;

l) Qualsiasi posizionamento di manufatti pubblicitari temporanei dovrà essere autorizzato dai competenti uffici comunali.

ART. 32 - VEICOLI ADIBITI AD ABITAZIONE E TRASPORTO ATTRAZIONI

1. La sistemazione dei veicoli adibiti ad abitazione e di quelli che trasportano le attrazioni e/o attrezzature ha luogo nelle località indicate dal Dirigente del settore competente, se disponibili sul territorio comunale e previa apposita autorizzazione. I titolari delle concessioni, ovvero gli operatori dello spettacolo viaggiante, avranno la facoltà di occupare l'area loro assegnata dieci giorni prima della data di inizio del parco divertimento e non potranno ivi trattenersi oltre i dieci giorni successivi alla data di conclusione del medesimo, mentre il personale del circo ha facoltà di occupare l'area cinque giorni prima dello spettacolo e prostrarla per due giorni dopo il termine dello stesso, salvo diversa autorizzazione rilasciata dai competenti uffici.

2. La sosta delle carovane viene autorizzata esclusivamente nei luoghi individuati ai sensi del 1° comma. Gli esercenti dovranno indicare nella domanda di partecipazione al parco l'indicazione del tipo di mezzo, della targa e delle relative misure utilizzato come abitazione.

3. Ogni esercente deve garantire la massima pulizia e decoro nella zona adibita a sosta e porre in essere tutte le misure necessarie per salvaguardare la propria ed altrui sicurezza, incolumità ed igiene. In caso di violazione potrà essere revocata l'autorizzazione alla sosta del/i veicolo/i destinati ad abitazioni.

ART. 33 - POLIZZA FIDEJUSSORIA

1. Il dirigente di settore competente stabilisce l'obbligo della stipula di una polizza fidejussoria o assicurativa da sottoscrivere, anche collettivamente, da parte dei succitati operatori quale garanzia di danni cagionati al pubblico sedime dell'area concessa ed al mancato sgombero e pulizia della stessa nonché a garanzia del pagamento di eventuali sanzioni pecuniarie applicate e divenute esecutive a norma di legge. La polizza dovrà contenere le indicazioni delle finalità indicate nel presente comma.

Gli importi della polizza sono così stabiliti:

- a) Parco giochi estivo e invernale: € 170,00, per ogni singolo operatore, mentre se stipulata collettivamente € 5.670,00;
- b) Mini parco: € 850,00;
- c) Parco giochi autunnale: € 1.300,00;
- e) Circhi e spettacoli circensi: € 5.670,00;
- f) Parchi e attrezzature gonfiabili didattiche per bambini: € 590,00 ad operatore.

2. I suddetti importi potranno essere soggetti ad aggiornamento in base alle variazioni dell'indice I.S.T.A.T. con determinazione dirigenziale almeno ogni quinquennio e con arrotondamento all'unità di euro inferiore.

3. La polizza assicurativa o fidejussoria dovrà scadere non prima di novanta giorni dopo la cessazione della attività dello spettacolo viaggiante. Gli aventi titolo potranno chiedere lo svincolo della polizza trascorso il termine di giorni 90 dalla data di cessazione dell'occupazione dell'area concessa, con istanza alla quale dovranno allegare il versamento per i diritti di sopralluogo effettuato dai competenti uffici comunali al fine di constatare eventuali danni di qualsiasi natura all'area concessa.

ART. 34 - RESPONSABILITA' CIVILE

1. Gli operatori concessionari e/o autorizzati assumono in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare, nel periodo di concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.

2. Ogni operatore ha l'onere di munirsi di apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 35 - ADDETTI ALLA VIGILANZA

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è assicurata dal corpo di polizia municipale e dagli altri organi di cui all'art. 13 della Legge 24/11/81 n°689.

ART. 36 – SANZIONI

1. Fatte salve le specifiche violazioni previste dalla normativa statale e regionale, nonché da leggi speciali, per le quali verranno applicate le rispettive sanzioni, le violazioni al presente regolamento sono stabilite come segue:

a) Sanzioni amministrative pecuniarie, che verranno aggiornate periodicamente con deliberazione della giunta comunale sulle variazioni dell'indice I.S.T.A.T. inerente l'incremento del costo della vita;

b) Sanzioni accessorie: Sospensione o revoche dei titoli autorizzativi.

ART. 37 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1. Le violazioni al presente regolamento implicano l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, così come da delibera di giunta comunale n° 425 del 08.10.2009, avente per oggetto l'individuazione del limite del pagamento in misura ridotta per violazione a regolamenti o ordinanze comunali sia del Sindaco che dei dirigenti comunali:

a) Sanzione da € 50 ad € 150 con pagamento in misura ridotta di € 100,00 per le violazioni del presente regolamento di cui agli articoli di seguito indicati: art. 10, commi 2° e 3°; art 14, commi 1° e 2°; art. 15, commi 1° e 2°; art. 16, comma 1°; art. 18 commi 1° e 2°; art. 19 commi 1° e 2°; art. 23 commi 2° e 3°; art. 31 comma 1° lett. a) b) c) d) e) f) g) i) l) m); art 31 comma 2° da lett a) ad lett h); art. 32 commi 1°, 2° e 3°.

b) Sanzione da € 100 ad € 300 pagamento in misura ridotta di € 300,00 per le violazioni del presente regolamento di cui agli artt.: art. 31 comma 1° lett h) e n); art. 31 comma 2° lett. i) e l); art. 33 per la mancanza di polizza

fidejussoria e/o polizza assicurativa agli effetti della responsabilità civile verso terzi.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate ai sensi della vigente normativa, in particolare secondo quanto previsto dalla legge 24/11/1981 n° 689 e successive modificazioni.

3. Per ogni altra violazione per cui non viene stabilita dal presente regolamento una sanzione pecuniaria amministrativa ovvero per la violazione dei decreti ministeriali emanati ai sensi della legge 337/1968, si applica la sanzione prevista da € 25 ad € 75, con pagamento in misura ridotta di € 25.

ART. 38 - SANZIONI ACCESSORIE - SOSPENSIONE O REVOCA DELL'ATTIVITA' O DELL'AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONE

1. L'autorizzazione e/o concessione ad esercitare l'attività richiesta dello spettacolo viaggiante può essere sospesa dal dirigente del settore competente al verificarsi di uno dei seguenti casi:

a) Violazione delle norme della vigente normativa nelle quali è stata compromessa l'incolumità dei fruitori e/o clienti delle attrazioni da cui sono derivate lesioni personali;

b) Mancato controllo da parte del titolare, del personale incaricato e/o dipendenti sul funzionamento dell'attrazione al fine di assicurare un tempestivo intervento in caso di qualsiasi necessità e prestare assistenza immediata all'utenza;

c) Attività, ovvero gestione svolta da soggetto non autorizzato;

d) Perdita di punteggio maturato e relativa sospensione dell'attività nei casi previsti dal regolamento;

e) Violazione di norme penali o amministrative connesse all'attività, non specificatamente indicate nel presente regolamento, in corso di definizione.

2. L'autorizzazione e/o concessione temporanea è invece obbligatoriamente revocata o non rilasciata dal dirigente competente al verificarsi di uno dei seguenti casi:

a) Violazione reiterata nell'arco di un biennio di norme del presente regolamento per le quali siano state comminate le relative sanzioni amministrative pecuniarie e che i verbali siano titoli esecutivi ovvero siano stati pagati;

b) Mancata stipula del contratto di assicurazione inerente la responsabilità civile;

c) Mancata osservanza delle prescrizioni impartite dalla competente Commissione di Vigilanza;

d) Commissione di reato inerente l'esercizio dell'attività con sentenza definitiva di condanna;

e) Perdita, da parte del titolare della licenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'efficacia della licenza di P.S.;

f) Installazione di attrezzature e strutture diverse da quelle autorizzate e/o concesse;

3. Il dirigente del settore competente dispone sul periodo della sospensione dell'attività nel territorio comunale tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione o dell'eventuale recidiva, quando prevista dal presente regolamento o da altra normativa in materia;

ART. 39 - ENTRATA IN VIGORE E COMPETENZA GESTIONALE

1. Il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

2. La competenza della gestione dei parchi giochi, dello spettacolo viaggiante e circense, e comunque dello spettacolo viaggiante verrà definita con apposita deliberazione della giunta comunale.

ART. 40 - ABROGAZIONE DI NORME

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali che hanno disciplinato la materia e che risultino in contrasto con il presente regolamento.
2. In sede di approvazione della revisione del presente regolamento vengono salvaguardate le concessioni pluriennali attualmente rilasciate ai sensi dell'art. 4 sino alla loro scadenza naturale nonché tutti i diritti acquisiti dagli operatori dello spettacolo viaggiante sino ad ora maturati;
3. In fase transitoria tra l'approvazione in giunta comunale e quella in consiglio comunale si applicano le disposizioni più favorevoli per gli operatori dello spettacolo viaggiante, sia procedurali che sanzionatorie, a partire dal corrente anno e sino all'approvazione definitiva del regolamento o comunque non oltre il 31 dicembre 2010.